



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 158

Del, 8 SET 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

Vista la nota della Soprintendenza Archeologica di Salerno prot. n. 37937 del 7/9/2010, con la quale si segnalano attività edilizie nell'ambito delle superfici oggetto di lottizzazione negli anni '70, lungo la ex SS 18, in catasto al foglio 53, particelle da ex 200 a ex 212, in area sottoposta a vincolo di inedificabilità dalla legge speciale per la città antica di Paestum n. 220/57;

Vista la comunicazione di notizia di reato del Comando Polizia Municipale redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta al prot. n.27097 in data 7.6.2010, dalla quale si rileva che il sig. Di La-scio Angelo nato a Capaccio il 26.12.1964 ivi residente alla via Magna Grecia n. 974, in località Santa Venera, ha posto in essere in località S.Venera di Paestum, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato alla Via Magna Graecia, riportato in catasto terreni al foglio 53 particella 204, 205, 206, 207, 208, 209, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella edificazione in un lotto di terreno della superficie di circa m² 1800 di:

- Un edificio in muratura di blocchi di lapilcemento su fondazioni in cls. con copertura in lamiera coibentate, della superficie di circa m² 48.15 (10.70 x 4.50 x 2,60 h alla gronda e 3.00 al colmo), allo stato grezzo;
- Sbiancamento e livellamento di circa m² 800 di terreno;
- Installazione di cancello in ferro scorrevole della ampiezza di m 4,50 per accesso al lotto da via Magna Graecia, con opere di fondazione in c.c.a dei montanti e cerniera in ferro di lunghezza m 8;
- Recinzione in pali di legno e incannucciata della lunghezza di m 40 circa lungo via Magna Graecia.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E3 di interesse ambientale rilevante contermine la città antica di Paestum;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.

Rilevato altresì che, secondo giurisprudenza costante, l'esecuzione di attività edilizie in aree già suo tempo frazionate, può configurare gli estremi per la prosecuzione di attività di lottizzazione abusiva di suoli a scopo edificatorio in violazione agli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'art. 30 del DPR 380/01;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive in quanto per la area in esame è prescritta l'inedificabilità assoluta, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220, che essendo utilizzabili autonomamente per caratteristiche e dimensioni, esorbitano dalla nozione di pertinenzialità;

che le strutture ancorché non ultimate, per loro natura sono destinate a soddisfare esigenze dure nel tempo dell'area e pertanto trattandosi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, l'esecuzione delle opere stesse è subordinata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a permesso di costruire;

CONSIDERATO ALTRESI' essendo inoltre ininfluenza ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento, secondo una giurisprudenza costante, sia il materiale con il quale sono costruite le opere sia la durezza dei manufatti stessi;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. DI LASCIO ANGELO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggette a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato alla responsabile dell'abuso, sig. DI LASCIO ANGELO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) All'ENEL S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica di Paestum, per le finalità di cui all'art. 48 del DPR 380/01 e secondo le modalità indicate dal Decreto Dirigenziale n. 4 del 28.1.2009 del Settore Urbanistica della Regione Campania;
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

